



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda del SIG. MOHCINE ES SAHTE (Prot. MISE 385768), cittadina marocchina, volta a richiedere, per l’esercizio in Italia dell’attività professionale, disciplinata dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore”, il riconoscimento del titolo, denominato “*Diplome de Coiffeure*” (Diploma di Acconciatura), rilasciato dal “*Centre d’Etudes des Techniques de Coiffere*” a Rabat (Marocco) il 2 dicembre 2011;

VISTE le informazioni contenute nel certificato, denominato “*Attestation de scolarite*” (Certificato scolastico), rilasciato il 19 ottobre 2016 dal predetto Istituto, che attestano la formazione professionale di un anno (con un volume orario di 1200 ore) conseguita dal SIG. MOHCINE ES SAHTE con il citato Diploma;

VISTA la Dichiarazione di valore in loco n. 113/2016 del 7 novembre 2016, l’Ambasciata d’Italia a Rabat, ha attestato l’autenticità del titolo e del relativo certificato scolastico, rilasciato dal medesimo Centro di formazione professionale;

TENUTO CONTO di quanto stabilito nel documento di cui al punto precedente dall’Autorità consolare italiana, la quale ha inoltre dichiarato che, in



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ottemperanza alla normativa vigente in Marocco, l'accesso al corso per il conseguimento del "*Diploma di Acconciatore*" richiede il livello di istruzione del sesto anno della scuola elementare o equivalente e si ottiene dopo aver concluso un percorso formativo della durata di un anno, di cui dieci mesi di formazione residenziale, con un volume orario di 1200 ore, e due mesi di tirocinio in azienda. La medesima Autorità ha inoltre stabilito che il Diploma esaminato consente di esercitare in loco la professione di parrucchiere;

CONSIDERATO che il SIG. MOHCINE ES SAHTE ha documentato anche le materie, oggetto del corso di studi relativo al Diploma conseguito, tra le quali figurano: tecniche di taglio- tecniche di pettinatura e messa in piega – tecniche di colorazione – cure dei capelli – materiale per acconciature – biologia applicata – tecniche di vendita – igiene e sicurezza – gestione impresa – organizzazione del lavoro;

CONSIDERATO altresì che il SIG. MOHCINE ES SAHTE ha dichiarato e certificato l'esperienza professionale, svolta in Italia in qualità di apprendista parrucchiere (terzo livello del CCNL) per un periodo valutabile complessivamente in due anni e dieci mesi (a tempo pieno, poiché un contratto di lavoro era a tempo parziale per 20 ore settimanali) alle dipendenze dell'impresa, attiva dal 5 aprile 2012 ed abilitata per entrambi i settori dell'acconciatura "*uomo*" e "*donna*", denominata "*Parrucchiere di Marrakech snc di Lebisser*" con sede a La Spezia;

CONSIDERATO che la predetta esperienza, nella qualifica indicata, è stata confermata dal Centro per l'Impiego di La Spezia, nonché dal datore di lavoro, con dichiarazione nella quale ha indicato le attività professionali svolte, in qualità di "*apprendista parrucchiere*", all'interno del proprio salone dal SIG. MOHCINE ES SAHTE;

VISTA la delibera assunta in data 13 ottobre 2017 dalla Conferenza di servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, conformemente al parere espresso dai rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA – Benessere, con la quale oltre a ritenere, ai sensi del citato d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, il titolo di qualifica professionale idoneo a consentire in Italia l'esercizio della professione di "Acconciatore", secondo la citata Legge n.174 del 2005, si è anche determinato di accogliere la domanda del Sig. Mohcine ES SAHTE, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTA la necessità di prevedere la misura compensativa, di cui al precedente punto, in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse, sia in termini di durata che di contenuti, rispetto al percorso formativo seguito dal richiedente il riconoscimento, la cui conoscenza è però essenziale all'esercizio in Italia della professione in esame;

CONSIDERATO che l'esperienza professionale maturata in Italia (valutabile in due anni e dieci mesi) e riferita ai punti precedenti non può essere valutata a scorporo delle misure compensative, individuate dalla predetta Conferenza dei Servizi, in quanto svolta con mansioni di "*apprendista parrucchiere*";



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

STABILITO che, in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la misura compensativa viene individuata in una prova attitudinale sulle materie, di cui all'Allegato A, il quale costituisce parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 450424 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento poteva essere accolta subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa;

PRESO ATTO che la nota (Prot. MISE n. 450424) di cui al punto precedente è stata restituita al mittente da Poste Italiane con la causale "*Restituito per compiuta giacenza*" che sta ad indicare che la comunicazione si intende comunque ricevuta e conosciuta dal destinatario, a tutti gli effetti di legge, conseguentemente all'attuazione della procedura di "*Compiuta giacenza*";

CIÒ STANTE, si considera pertanto che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione, prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

Articolo 1

1. Con il presente provvedimento, al SIG. MOHCINE ES SAHTE, cittadino marocchino, nato a EL KELAA DES SRAGHNA (MAROCCO) il 23 dicembre 1988, viene riconosciuto, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007, il "DIPLOME DE COIFFEURE" (DIPLOMA DI ACCONCIATURA), riferito in preambolo, quale titolo di formazione professionale valido per l'esercizio in Italia dell'attività di "Acconciatore", disciplinata dalla Legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa, di cui agli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007, volta a colmare la differenza formativa riscontrata, consistente in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico: www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

Roma, 30 maggio 2018



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLEGATO A

La prova attitudinale, consistente in una prova teorico/pratica e in una prova orale, si svolge in lingua italiana ed è diretta a verificare il possesso delle conoscenze, delle competenze e delle abilità professionali del richiedente il riconoscimento, nella fattispecie il candidato, allo scopo di valutarne l'idoneità all'esercizio dell'attività di "Acconciatore", così come regolamentata in Italia dalla relativa normativa vigente.

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206).

LA PROVA TEORICO/PRATICA VERTE SULLE SEGUENTI MATERIE:

- **TAGLIO CLASSICO MASCHILE:** detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
- **RASATURA DELLA BARBA:** preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
- **TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE:** detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
- **TECNICHE DI ACCONCIATURA:** messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
- **TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO:** detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

LA PROVA ORALE consisterà in un colloquio sulle materie oggetto della prova pratico – attitudinale, nonché su domande riguardanti le seguenti materie:

“ORGANIZZAZIONE E MANTENIMENTO DELL’AMBIENTE DI LAVORO NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICHE, DI SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTALE; IDENTIFICAZIONE DI SITUAZIONI DI RISCHIO POTENZIALE”.

La prova attitudinale è organizzata dalla REGIONE LIGURIA presso una struttura da essa individuata.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, deve presentare apposita domanda alla :

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, TURISMO, FORMAZIONE LAVORO



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

SISTEMA REGIONALE DELLA FORMAZIONE

DOTT.SSA ANTONELLA BERETTIERI

DIRIGENTE

DOTT.SSA GIORGIA COGORNO

FUNZIONARIO

MAIL SEGRETERIA: FORMAZIONE.ORIENTAMENTO@REGIONE.LIGURIA.IT

PIAZZA DE FERRARI 1

16121 GENOVA

TEL. +39 010 5485476

TEL. +39 010 5484827

CENTRALINO +39 010 54851 - NUMERO VERDE 800 445 445 - FAX +39 010 5488742

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente.

In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente; quest'ultima rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico tramite PEC. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale risulta pertanto in possesso della relativa qualifica professionale.